



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 02/04/2020

FATTO

Il ricorrente, contitolare con il cointestatario del ricorso di un buono fruttifero postale sottoscritto il 27/05/2002, riferisce di essersi recato presso uno sportello dell'intermediario per ottenere il rimborso del titolo e di aver appreso, nella circostanza, che il predetto BFP non poteva più essere rimborsato per avvenuta prescrizione.

Ritiene il ricorrente che la mancata consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario equivalga a mancata comunicazione della data di scadenza

Pertanto, egli chiede il *“rimborso del BPF in contestazione dell'importo di € 10.000,00 oltre agli interessi maturati, dalla data della sua emissione fino alla data di effettivo pagamento”*, nonché il rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario rappresenta che il buono appartiene alla serie AA4 istituita con D.M. dell'Economia e Finanze del 18 aprile 2002 (pubblicato nella G.U. n.102 del 03/05/2002) e collocata nel periodo compreso fra il 03/05/2002 al 20/09/2002. Precisa che *“il sopra citato Decreto dispone che i titoli appartenenti alla “serie AA4”, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”*.

L'intermediario sostiene che all'epoca della sottoscrizione veniva rilasciato il Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti, ivi compreso il termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza del buono.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alla prescrizione, richiama l'art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000 che prevede che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; nella specie, alla scadenza del settimo anno.

Soggiunge che in occasione della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti (ente emittente) in S.p.A., il D.M. 5/12/2003 ha disposto il subentro, a Cassa Depositi e Prestiti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti in essere alla data di trasformazione con la conseguenza che i BFP trasferiti sono stati equiparati ai titoli del debito pubblico e disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico (con conseguente applicabilità dell'art. 23 del D.P.R. 398/2003, alla luce del quale per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile). Il MEF, sia per i titoli di Stato, sia nell'ambito delle facoltà relative ai BFP, conformemente a quanto disposto dal codice civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta la perdita dello stesso. Rientrando i BFP nella competenza del MEF l'intermediario non può che attenersi a quanto disposto dallo stesso Ministero.

Tanto premesso, l'intermediario specifica che nel caso di specie la richiesta di rimborso è stata effettuata oltre i termini di prescrizione, caduti il 28/05/2019 e, di conseguenza, chiede di rigettare il ricorso.

Nelle proprie repliche, il ricorrente lamenta la mancata apposizione sul BFP delle indicazioni relative alla durata e alla scadenza, nonché la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione. Egli ritiene, pertanto, che non si sia verificato il presupposto per la decorrenza della prescrizione.

DIRITTO

La controversia in esame concerne il mancato rimborso di un buono fruttifero in ragione dell'intervenuta prescrizione e, pertanto, propone all'attenzione del Collegio la questione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione del BFP.

Il B.F.P. in esame contiene, però, la dicitura "a termine" e la data di emissione mentre nulla riporta in merito alla serie di appartenenza, alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione.

Ciò premesso, i BFP "a termine" appartenenti alla serie "AA4" sono stati istituiti con D.M. del 18 aprile 2002; (emessi nel periodo compreso tra il 03/05/2002 e il 20/09/2002); l'art. 8 del predetto D.M. prevede che gli stessi "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione".

Con riferimento alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione, il Collegio rammenta che si è di recente pronunciato il Collegio di Coordinamento (cfr *infra* decisione n. 8056/19) confermando che "la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni". I dubbi interpretativi riguardavano la formulazione del D.M. 29 marzo 2001 di creazione della serie AA2, il quale prevedeva che tali buoni possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, "al termine del settimo anno successivo a quello di emissione".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Formulazione identica è prevista dal citato D.M. 18 aprile 2002 in relazione alla serie "AA4".

Nel caso in esame, il titolo è stato emesso il 27/05/2002 e ha un termine di scadenza di 7 anni, quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione si calcolerebbe dal 31/12/2009 e la prescrizione decennale si sarebbe compiuta il 31/12/2019.

Al riguardo, il Collegio osserva che il reclamo porta la data del 25/11/2019 e, sebbene non sia stato precisato quando il ricorrente avrebbe fatto richiesta di rimborso allo sportello, si desume che la richiesta del cliente sia stata in ogni caso precedente al predetto termine di prescrizione. Per tali motivi, la domanda di rimborso del titolo è meritevole di accoglimento.

L'accoglimento della domanda di rimborso comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, applicando le condizioni risultanti dal titolo, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI